

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 5/CDN** **(2010/2011)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Franco Matera, dal Prof. Avv. Lucio Colantuoni, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Dott. Carlo Purificato e dal Dott. Mauro Cicchelli, Componenti aggiunti; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 22 luglio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(363) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), GIOVANNI REMO (Consigliere e Legale Rappresentante della Società Reggina Calcio Spa) e della Società REGGINA CALCIO Spa - (nota N°. 8931/1525 PF 09-10/SP/blp del 16.6.2010).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 16 giugno, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione disciplinare:

- il Sig. Pasquale Foti, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società Reggina Calcio Spa; il Sig. Giovanni Remo Consigliere e Legale Rappresentante della Società Reggina Calcio Spa, entrambi per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. A), paragrafo VI in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e dall'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;
- la Società Reggina Calcio Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti.

### **Il Patteggiamento**

All'inizio della riunione odierna è stata depositata dal difensore dei Sig.ri Pasquale Foti, Giovanni Remo e della Società Reggina Calcio Spa, istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Pasquale Foti, Giovanni Remo e la Società Reggina Calcio Spa, a mezzo del loro difensore hanno proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. [“pena base per il Sig. Pasquale Foti, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a giorni 27 (ventisette), commutata nella sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00); pena base per il Sig. Giovanni Remo, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a

giorni 27 (ventisette), commutata nella sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00); pena base per la Società Reggina Calcio Spa, sanzione dell'ammenda di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a € 8.000,00 (Euro ottomila/00)"];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) ciascuno per i Sig.ri Pasquale Foti e Giovanni Remo;
- ammenda di € 8.000,00 (Euro ottomila/00) alla Società Reggina Calcio Spa;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

**(364) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO RISPOLI (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), ANTONIO LOMBARDI (Presidente e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), COSIMO D'ANGELO (Procuratore e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) e della Società SALERNITANA CALCIO 1919 Spa - (nota N°. 8920/1520 PF 09-10/SP/blp del 16.6.2010).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 16 giugno il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione Disciplinare:

- i Signori Francesco Rispoli, Antonio Lombardi e Cosimo D'Angelo, tutti per la violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera A) paragrafo VII) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., e dall'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale;

- la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali.

## **Il Patteggiamento**

All'inizio della riunione odierna è stata depositata dal delegato del Sig. Francesco Rispoli e della Società Salernitana Calcio 1919 Spa, istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Francesco Rispoli e la Società Salernitana Calcio 1919 Spa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. [“pena base per il Sig. Francesco Rispoli, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a giorni 30 (trenta); pena base per la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a € 10.000,00 (Euro diecimila/00)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 30 (trenta) per il Sig. Francesco Rispoli;
  - ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) alla Società Salernitana Calcio 1919 Spa;
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il procedimento proseguiva per gli altri deferiti.

All'odierna riunione la Procura federale ha chiesto la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) ciascuno, per i Signori Antonio Lombardi e Cosimo D'Angelo.

Il delegato dei deferiti rammostra e chiede l'acquisizione agli atti di documentazione attestante la revoca dei poteri di rappresentanza in capo ai Signori Antonio Lombardi e Cosimo D'Angelo, datata 29.4.2010, e che sarebbe stata trasmessa alla competente Lega

Nazionale Professionisti, con fax del 29.4.2010, nonché con successivo plico espresso in data 30.4.2010; in forza di ciò chiede il proscioglimento dei deferiti ovvero in subordine la riduzione della sanzione a giorni 45 (quarantacinque) di inibizione.

La Commissione dato atto di quanto sopra ed impregiudicato ogni provvedimento in prosieguo dispone l'acquisizione della documentazione suddetta in copia e manda alla Segreteria di formulare opportuna richiesta alla Lega Nazionale Professionisti, circa l'effettiva ricezione di quanto sopra esposto nonché di ogni eventuale e ulteriore documentazione utile ed opportuna relativa alla posizione dei soggetti deferiti nel periodo di riferimento.

La Commissione Disciplinare Nazionale pertanto rinvia a nuovo ruolo.

**(337) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE ORLANDO (Calciatore attualmente tesserato per la Società Ostuni Sport), ANGELO TRIARICO (Dirigente della Società Ostuni Sport) e della Società OSTUNI SPORT - (nota N°. 8257/1447 PF 09-10/SP/AM/AA/ac del 25.5.2010).**

La Procura Federale, con atto del 25 maggio 2010, ha deferito a questa Commissione il calciatore Orlando Giuseppe, il dirigente della Società Ostuni Sport, Sig. Triarico Angelo, la Società Ostuni Sport ed ha contestato al primo ed al secondo la violazione degli artt. 1 comma 1, 10 comma 6, 22, commi 6 e 8 C.G.S., alla terza la sussistenza della responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 C.G.S., stante le violazioni rispettivamente ascritte ai due tesserati.

Si legge nella parte motiva del deferimento che, a seguito di un esposto della Società Bacoli Sibilla Flegrea partecipante con la Società Ostuni Sport al campionato Nazionale Serie D stesso girone H, era stato accertato che il calciatore Orlando Giuseppe, tesserato per la Società Ostuni Sport a far data dal 5 dicembre 2009, aveva partecipato in favore di tale Società a 10 gare di campionato, disputate dal 6 dicembre 2009 al 21 febbraio 2010, senza aver scontato la squalifica per due gare, che gli era stata inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia Romagna in relazione alla gara della Coppa Italia Eccellenza del 2 dicembre 2009, alla quale egli aveva preso parte con la Società Il Senio Alfonsine Fusignano con cui era all'epoca tesserato, squalifica che risultava pubblicata sul C.U. N°. 24 del 10 dicembre 2009.

Era stato altresì accertato che la Società Ostuni Sport al momento del tesseramento del calciatore Orlando Giuseppe era stata eliminata dalla Coppa Italia, così deducendosi che la squalifica del calciatore doveva essere scontata, anziché nelle gare di Coppa Italia, nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova Società, e quindi in quelle del campionato di competenza.

Alla riunione del 10 giugno scorso, fissata da questa Commissione per la discussione del Deferimento, comparivano la Procura Federale e per i deferiti il loro difensore munito di procura, il quale chiedeva la concessione dei termini a difesa, deducendo che la Società Ostuni Sport non aveva ricevuto la convocazione a comparire in quanto inviata ad un numero di fax non più attivo, invece che al nuovo numero di fax che essa Società si era premurata di comunicare al Comitato Interregionale in tempi non sospetti, in quanto di gran lunga antecedenti il Deferimento.

Questa Commissione, con ordinanza di pari data, resa nella opposizione della Procura federale che riteneva non sussistenti i presupposti per la concessione dei termini attesa la regolare comunicazione degli atti alle parti deferite, disponeva accertamenti presso il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti in ordine all'attuale censimento della Società Ostuni Sport, nonché ai numeri di telefono e di telefax riferibili alla stessa e, nel contempo, sospendeva il procedimento sino all'esito degli accertamenti.

Ricevuta tutta la documentazione richiesta, questa Commissione fissava per la ripresa del dibattimento la riunione odierna.

I Signori Angelo Triarico e Giuseppe Orlando e la Società Ostuni Sport hanno fatto pervenire a questa Commissione, a mezzo del difensore in delega, la memoria difensiva ed hanno concluso per il rigetto del Deferimento e per il conseguente proscioglimento.

Sono comparsi la Procura Federale ed i deferiti assistiti dal proprio difensore, insistendo ognuno per l'accoglimento delle rispettive istanze.

La Procura Federale, più in particolare, in una all'accoglimento del Deferimento, ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: squalifica del calciatore Orlando Giuseppe per anni 2 (due); inibizione del dirigente Triarico Angelo per anni 2 (due), in quanto, svolgendo egli le mansioni di accompagnatore ufficiale della squadra, aveva sottoscritto tutte le distinte delle gare elencate e dichiarato il regolare tesseramento dei giocatori impiegati e la loro partecipazione alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza; penalizzazione a carico della società Ostuni Sport di punti 10 (dieci) in classifica ed ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).

I deferiti deducono che, nella ipotesi in cui il calciatore sanzionato in gare di Coppa Italia non possa scontare la squalifica in gare della medesima competizione della stagione in corso, deve scontare tale squalifica nelle gare di Coppa Italia della stagione successiva, a ciò deponendo la interpretazione degli artt. 19 e 22, comma 6 C.G.S.

La tesi difensiva dei deferiti appare fondata.

Pacifici i fatti in quanto documentalmente provati, trova applicazione nel caso in esame l'art. 22, comma 6 C.G.S., nella parte in cui, confermando la regola contenuta nell'art. 19, comma 11.1 ultima parte C.G.S. sulla separazione delle competizioni, dispone che *“le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”*.

La norma precisa altresì che *“qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato Società, anche nel corso della stagione (...), la squalifica è scontata in deroga al comma tre, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova Società (...), ferma la distinzione di cui all'art. 19 comma 11.1 ed 11.3 CGS”*.

Prosegue la norma che *“la distinzione prevista dall'art. 19 comma 11.1 ultima parte non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”*.

Pertanto il calciatore di che trattasi, non avendo potuto scontare la squalifica nella Coppa Italia 2009/2010, stante l'esclusione da tale competizione della Società Ostuni Sport, dovrà scontare la squalifica stessa nella Coppa Italia della stagione 2010/2011, fermo restando che, ove il calciatore stesso risultasse tesserato per altra Società non partecipante a siffatta competizione, la squalifica andrebbe scontata nelle gare ufficiali della prima squadra, rimanendo così rispettato il principio della effettività della sanzione.

P.Q.M.

proscioglie Giuseppe Orlando, Angelo Triarico e la Società Ostuni Sport dalle incolpazioni loro rispettivamente contestate.

**(335) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: JOSEPH DAYO OSHADOGAN (Calciatore attualmente tesserato per la Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl) - (nota N°. 8092/318 PF 09-10/SP/AM/AA/ma del 20.5.2010).**

A fronte della richiesta di rinvio della riunione odierna, motivata dall' Avv. Coco, difensore del deferito, con problemi personali di salute;  
rilevata la non opposizione della Procura federale.  
Questa Commissione Disciplinare rinvia a nuovo ruolo.

**(357) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARTINO NUNZIATA (Calciatore attualmente tesserato per la Società Moniego Calcio), FRANCO SCIARRADI e FULVIO PESTELLINI (Dirigenti della Società AC Sangiovese 1927 Spa) e le Società AC SANGIOVANESE 1927 Spa e MONIEGO CALCIO - (nota N°. 8734/1588 PF 09-10/SP/AM/AA/ac del 10.6.2010).**

A seguito di segnalazione effettuata, con nota del 24.06.2010, dal Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), il Procuratore Federale Vicario e il Sostituto Procuratore Federale hanno rilevato l'irregolare impiego del calciatore Sig. Massimo Nunziata da parte della AC Sangiovese 1927 Spa in occasione della disputa di quattro gare (meglio individuate in seno all'atto di deferimento) valevoli per il Campionato Nazionale "D. Berretti" S.S. 2009-2010.

In particolare, è emerso che il calciatore di cui trattasi fosse stato impiegato in costanza di tesseramento con la Società sportiva di originaria appartenenza, ovvero l'AC Moniego Calcio.

Di qui il deferimento e il relativo procedimento disciplinare sia nei riguardi dell'atleta che dei dirigenti dell'AC Sangiovese, Signori Franco Sciarradi e Fulvio Pestellini (per aver dichiarato la regolarità del tesseramento del calciatore mediante la sottoscrizione delle distinte di gara), oltre che dell'AC Sangiovese 1927 Spa e dell'AC Moniego Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva.

Nei termini assegnati, solo l'AC Moniego Calcio ha fatto pervenire propria memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Dott. Benedetti, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità a carico di tutti i soggetti deferiti, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- anni 2 (due) di squalifica a carico del Sig. Massimo Nunziata;
- anni 2 (due) di inibizione ciascuno a carico dei Signori Franco Sciarradi e Fulvio Pestellini;
- punti 4 (quattro) di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Giovanissimi nella Stagione Sportiva 2010/2011 e l'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) a carico dell'AC Sangiovese 1927 Spa;
- ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00) a carico della AC Moniego Calcio;

La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva come le violazioni ascritte ai soggetti deferiti risultino ampiamente e pacificamente comprovate per tabulas (tabulati meccanografici Lega Pro), di talché deve essere escluso in radice un eventuale esonero dalle responsabilità così come ascritte agli incolpati.

Quanto alle deduzioni formulate dall'AC Moniego Calcio, si ritiene che le stesse siano prive di qualsivoglia concreta rilevanza.

Invero, contrariamente a quanto assunto dalla Società incolpata, si evince come quest'ultima fosse assolutamente consapevole del mancato perfezionamento del tesseramento del Nunziata in forza all'AC Sangiovese 1927 Spa; infatti, nella memoria difensiva, si precisa che fu proprio il genitore del Sig. Nunziata a comunicare la superiore circostanza alla fine del mese di gennaio 2010, restituendo, addirittura, la lista di trasferimento.

Di conseguenza, poiché gli incontri di calcio cui ha preso parte il calciatore in posizione irregolare di tesseramento hanno avuto luogo nel periodo compreso tra il 06/02/2010 e il 27/03/2010, la responsabilità oggettiva in capo all'AC Moniego Calcio deve ritenersi pacifica.

Tuttavia, alla luce di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, questa Commissione Disciplinare Nazionale ritiene di poter operare una graduazione dei profili di responsabilità ascritti all'AC Moniego Calcio atteso che, con buon grado di ragionevolezza, la condotta addebitata al proprio tesserato non è alla medesima materialmente riferibile, né la compagnia sportiva ha tratto vantaggio alcuno dal richiamato comportamento.

Pertanto, nei riguardi dell'AC Moniego Calcio, la sanzione sportiva può essere equamente graduata, impregiudicato il principio della responsabilità oggettiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento e, per l'effetto dispone l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- 6 (sei) mesi di squalifica a carico del Sig. Massimo Nunziata;
- 6 (sei) mesi di inibizione ciascuno a carico dei Signori Franco Sciarradi e Fulvio Pestellini;
- 3 (tre) punti di penalizzazione, da scontarsi nel Campionato Nazionale "D. Berretti" nella Stagione Sportiva 2010/2011, a carico della AC Sangiovese 1927 Spa;
- € 200,00 (Euro duecento/00) di ammenda a carico dell'AC Moniego Calcio.

Il Presidente della CDN  
Avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 22 luglio 2010**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete

